

N. 24/2018 Sp. Pat. u.  
p. n. 34/2018 R.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

N° \_\_\_\_\_ Cron

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in persona di

Dott. Monica Attanasio                      PRESIDENTE  
Dott. Silvia Rizzuto                         GIUDICE rel.  
Dott. Pier Paolo Lanni                     GIUDICE



nel procedimento di liquidazione del patrimonio iscritto l n. 37/18

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il sig. \_\_\_\_\_ ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012, della quota di 1/5 del proprio stipendio per la durata di sei anni, domanda poi integrata con la messa a disposizione dell'unico bene di proprietà (autovettura Ford Focus del 2000) e dell'ulteriore somma di € 2.000,00 da parte del padre

Con provvedimento del 2.10.2018 il Giudice delegato della trattazione ha dichiarato l'inammissibilità della procedura sul presupposto della sua incompatibilità con la messa a disposizione di crediti futuri e di un bene privo di apprezzabile valore economico e dell'irrelevanza, ai fini della qualificazione della procedura, della finanza esterna.

Preliminarmente si osserva che:

- a) il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni, ai procedimenti né ha subito, per cause alla stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis l. 3/12;
- b) l'ammontare dell'indebitamento complessivo al 30.4.2018 - come indicato nella relazione del O.C.C. - è scaturito dall'escussione della fideiussione rilasciata dal sig. \_\_\_\_\_ poi fallita ed è determinato in € 125.420,22, pari alla differenza tra il debito della debitrice principale e il ricavato dalla vendita dell'immobile

---

dello stesso nell'ambito della procedura immobiliare promossa dalla banca creditrice;

c) il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento essendo l'istante privo di ulteriori beni e di redditi sufficienti alla soddisfazione integrale del debito maturato;

d) non sono stati posti in essere atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore nell'ultimo quinquennio, né sussistono atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode i creditori negli ultimi cinque anni..

Riconosciuta dunque la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione, la questione in esame attiene al tema, invero controverso in dottrina e in giurisprudenza, dell'ammissibilità della procedura in esame ove, in concreto, nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili (o gli stessi siano privi di valore economico) e l'attivo sia costituito esclusivamente dai crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione dell'istante. Si tratta quindi di determinare se, in assenza di beni liquidabili, il debitore possa comunque essere ammesso alla procedura prevista dagli artt. 14-ter ss. L. 3/2012 e poi giovare dell'effetto esdebitatorio.

Ritiene il Collegio che la ricostruzione sistematica della legge 3/12 consenta di accedere alla soluzione positiva della questione.

L'istituto della liquidazione è infatti strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento (nomina del professionista, formazione dello stato passivo, programma di liquidazione, liquidazione competitiva dei beni e conseguente cancellazione trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, esdebitazione solo eventuale all'esito della liquidazione). Posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, appare irragionevole ritenere che la strada della liquidazione sia preclusa al sovraindebitato privo di beni mentre è consentita l'istanza di fallimento in proprio da parte di un imprenditore privo di beni mobili e immobili.

L'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è

compreso nella liquidazione. Ulteriore conferma della inclusione nel concetto di patrimonio liquidabile anche di beni diversi da beni immobili o mobili registrati si rinviene nell'art. 14 quinquies lett. d) secondo cui il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione quando il patrimonio comprende tali beni con ciò sottintendendo che non si provvede alla trascrizione quando non vi sono beni immobili o mobili registrati.

- L'art. 14 quater della legge 3/12 prevede, infine, la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.

Ciò posto il reclamo deve essere accolto e, riservata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito della procedura, deve essere aperta la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore.

#### PQM

1. DICHIARA aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di
2. NOMINA quale liquidatore dei beni il Dr. Davide Verga;
3. DISPONE che, sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
4. STABILISCE quale idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto la pubblicazione per estratto sul sito del Tribunale;
5. ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del Liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che dovessero pervenire nel quadriennio al debitore;
6. ORDINA la consegna al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oltre che della somma di € 2.000,00 messa a disposizione ;

7. DISPONE che il liquidatore proceda ai pagamenti nei termini indicati nella domanda verificando l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dall'istante e dal terzo


Verona 20/12/2018

Il Giudice rel.

Dott.ssa Silvia Rizzuto

Il Presidente

dott.ssa Monica Attanasio



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Irene Armenio)

TRIBUNALE DI VERONA  
Depositato in cancelleria  
Oggi, 21 DIC. 2018  
Il Funzionario Giudiziario  
(Irene Armenio)

